

Prot.435/2006

Bologna, 13.11.2006

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere,

premesso che l'art. 5 del **D.Lgs n. 22 del 1997** "Attuazione delle Direttive europee sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" prevede:

- 1) **di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, che per la Regione Emilia Romagna corrispondono ai territori provinciali;**
- 2) di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti stessi, rispettando il contesto geografico e l'utilizzo di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- 3) di utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- 4) l'autorizzazione, dal 1 gennaio 1999, per realizzare e gestire nuovi impianti di incenerimento, solo se il relativo processo di combustione è accompagnato dal recupero energetico di una parte del potere calorifico dei rifiuti;

premesso inoltre che la L.R. n. 3 del 1999 "Riforma del Sistema Regionale e Locale", nell'ambito della gestione dei rifiuti, stabilisce (art. 125):

- 1) di assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;
- 2) di garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale (i territori provinciali), l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e di derogare tale principio solo nel caso in cui vi siano accordi tra le Province, e se quest'ultime appartengono a Regioni differenti, allora le Regioni interessate devono definire le intese preliminari necessarie;

evidenziato che i rifiuti vengono classificati, secondo l'origine, **in rifiuti urbani e rifiuti speciali** (rifiuti provenienti da attività agricole e agro – industriali, da attività edilizie, rifiuti di lavorazioni industriali e artigianali, rifiuti da attività commerciali, sanitarie, ecc....) e secondo le caratteristiche di pericolosità, **in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;**

interroga

la Giunta per chiedere:

- se le Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena siano autosufficienti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
- se corrisponde al vero che nell'inceneritore di Raibano, in Provincia di Rimini, negli inceneritori della Provincia di Ravenna e della Provincia di Forlì Cesena vengono bruciati rifiuti provenienti da altre Province non emiliano romagnole, e in caso affermativo se la Regione ha definito le intese preliminari con le altre Regioni interessate, stabilendo i generi dei rifiuti e le relative quantità come previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 1999;
- se corrisponde al vero il punto precedente, **come si conciliano i principi generali del Piano Regionale e dei Piani Provinciali per la Gestione dei Rifiuti** - l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti non pericolosi all'interno dei territori provinciali, utilizzando gli impianti idonei più vicini per limitare la movimentazione dei rifiuti stessi, il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica - **con la gestione privata degli inceneritori, la quale non può non perseguire la logica del profitto, soprattutto nel caso in cui è quotata in borsa, cercando di ampliare i propri mercati e procurarsi rifiuti provenienti anche da altre Province non situate in Emilia Romagna;**
- se gli impianti di incenerimento che sono stati autorizzati in Emilia Romagna dopo il 1 gennaio 1999 hanno la possibilità di trasformare il potere calorifico in energia utile, come previsto dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, in caso affermativo dove sono situati e che genere di convenzione hanno con i relativi Comuni.

Gioenzo Renzi